

CIRCOLARE N. 6 DEL 11/09/2023

Ai gentili clienti

PRESTITI AI DIPENDENTI, FRINGE BENEFIT CON ALCUNE ACCORTEZZE.

L'Agenzia delle Entrate, con la ris. 25.7.2023 n. 44, riepiloga i tratti essenziali della disciplina dei prestiti erogati ai dipendenti di cui all'art. 51 co. 4 lett. b) del TUIR, in base al quale, per il calcolo del fringe benefit in capo al dipendente, si assume il 50% della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al TUR vigente al termine dell'anno e l'importo degli interessi calcolato con il tasso effettivo. L'Agenzia ricorda che la disposizione si applica a tutte le forme di finanziamento comunque erogate dal datore di lavoro, indipendentemente dalla durata e dalla valuta utilizzata. Sono invece escluse le dilazioni di pagamento previste per i beni ceduti o i servizi prestati dal datore di lavoro.

La norma si applica anche nel caso in cui il finanziamento è concesso da terzi con i quali il datore di lavoro ha stipulato accordi o convenzioni, anche in assenza di oneri specifici in capo al medesimo datore di lavoro.

SUPERBONUS 110% ULTERIORE PROROGA AL 31/12/2023 PER EDIFICI UNIFAMILIARI

L'art. 24 del D.L. 104/2023 ha esteso il superbonus al 110% alle spese sostenute fino al 31.12.2023, in relazione agli interventi effettuati da **persone fisiche** su **edifici unifamiliari** e su

unità immobiliari “indipendenti e autonome” site in edifici plurifamiliari. Per la spettanza del superbonus 110%, rimane necessario che al **30.09.2022** risultassero effettuati lavori per almeno il **30%** dell'intervento complessivo (nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati con il superbonus).

AVVISI BONARI: FINE DELLA PAUSA ESTIVA

Il **5 settembre** è **terminata** la **pausa estiva** anche per gli **avvisi bonari**. Il periodo di sospensione, dal 1° agosto al 4 settembre, non ha riguardato le scadenze delle rate degli avvisi bonari. Per gli avvisi recapitati durante tale periodo, il termine dei 30 giorni per l'effettuazione del pagamento dell'intero importo o della prima rata inizierà a decorrere dal 5 settembre.

Invece, ipotizzando un avviso bonario recapitato prima della pausa estiva, il conteggio dei 30 giorni per effettuare il pagamento dovrà interrompersi per poi riprendere al 5 settembre.

ULTERIORE PROROGA DELLA GARANZIA SUI MUTUI PER LA PRIMA CASA

Ricordiamo anche che la **Legge n 14 di conversione del Decreto Milleproroghe pubblicata in GU n 49 del 27 febbraio** era intervenuta sulla disciplina del **Fondo di garanzia per l'acquisto della prima casa, prorogando dal 31 marzo al 30 giugno 2023 l'estensione della garanzia massima dell'80%**, a valere sul Fondo medesimo, sulla quota capitale dei **mutui destinati alle categorie prioritarie**, aventi specifici requisiti di reddito e età.

L'art. 1 del DL 132/2023 prevede l'ulteriore proroga, dal 30.9.2023 al 31.12.2023, del termine per l'accesso al Fondo di garanzia per la prima casa.

Si ricorda che il Fondo di garanzia per la prima casa è destinato alla concessione di garanzie a prima richiesta, nella misura massima dell'80% della quota capitale, su mutui ipotecari di ammontare non superiore a 250.000,00 euro, erogati a favore di mutuatari per l'acquisto e per interventi di ristrutturazione e accrescimento dell'efficienza energetica di unità immobiliari site sul territorio nazionale da adibire ad abitazione principale del mutuatario.

La proroga della concedibilità della garanzia sino al 31.12.2023 interessa esclusivamente le seguenti categorie di soggetti c.d. “prioritarie” aventi requisiti di reddito e di età, le quali devono essere munite di un ISEE non superiore a 40.000,00 euro annui:

- giovani coppie;
- nuclei familiari monogenitoriali con figli minori;
- conduttori di alloggi di proprietà degli IACP;

- giovani che non hanno compiuto 36 anni di età.

In ogni caso, la garanzia può essere concessa solo relativamente a finanziamenti con limite di finanziabilità (inteso come rapporto tra l'importo del finanziamento e il prezzo di acquisto dell'immobile, comprensivo degli oneri accessori) superiore all'80%.

SISTEMA TESSERA SANITARIA DATI DEL 1 SEMESTRE 2023

Il 30 settembre 2023 scade il termine per l'invio al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie sostenute nel I semestre 2023. Da quest'anno si potrà accedere anche tramite Spid e CieD, mentre la platea dei soggetti interessati risulta sempre più ampia per effetto delle intervenute modifiche normative.

Si ricorda che anche il per il 2023, la trasmissione dei dati delle spese sanitarie relative all'anno 2023 al Sistema TS, rimane semestrale:

- spese sostenute nel **primo semestre 2023**, invio **entro il 30 settembre 2023** (cadendo di sabato, il termine **slitta al 2 ottobre**)
- spese sostenute nel **secondo semestre 2023**, invio **entro il 31 gennaio 2024**,

mentre **a partire dalle spese sostenute dal 1° gennaio 2024, la trasmissione** dovrà essere effettuata **entro la fine del mese successivo** alla data del documento fiscale. Ricordiamo che la **proroga** era stata richiesta da più parti e definita con Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 27.12.2022.

NOTA DI VARIAZIONE OLTRE L'ANNO: CONFERME ANCHE DALLA CORTE UE

Precisiamo che le note di variazione o note di credito in base all'articolo 26 comma 2 del decreto IVA che individua una serie di eventi per i quali è possibile operare la rettifica in diminuzione della base imponibile e dell'imposta, stabilisce che tale rettifica può essere effettuata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui si è verificato uno degli eventi che, a loro volta, possono essere raggruppati nelle due seguenti categorie:

- patologie contrattuali (nullità, annullamento, revoca, risoluzione e rescissione) che determinano l'estinzione o la modifica dell'originaria pattuizione;

-figure “simili” alle patologie contrattuali, fra le quali rientra anche la definizione in via stragiudiziale di una lite che costituisce una forma di sopravvenuto accordo fra le parti, che estingua o modifichi il rapporto.

Con la norma di comportamento n. 222/2023 l’AIDC ha aperto all’emissione della nota di variazione in diminuzione senza limiti di tempo affermando che, nell’ipotesi in cui l’accordo transattivo sia finalizzato a definire una controversia concernente il corretto adempimento delle obbligazioni da parte del cedente o prestatore, “i principi di effettività, neutralità e proporzionalità dell’imposta impongono di consentire la rettifica dell’operazione anche oltre il termine annuale”. Di questo avviso anche la Corte di Giustizia UE intervenuta con la sentenza del 7 settembre 2023, nella causa C-453/2022 .

L’orientamento consolidato della Corte di Giustizia UE è nel senso di ritenere che tale norma obblighi gli Stati membri a ridurre la base imponibile ogni volta che, conclusa l’operazione, il soggetto passivo non percepisca il corrispettivo, anche solo in parte, quale espressione del principio secondo il quale la base imponibile è costituita dal corrispettivo realmente ricevuto.

SOCIETA’ DI COMODO SI CAMBIA

Società di comodo, si cambia. In arrivo nuovi parametri di calcolo dei ricavi minimi e nuove cause di esclusione. Il tutto al fine di rendere efficace la normativa antielusione soltanto per le società senza impresa.

È quanto prevede l'articolo 9 della legge n.111/2023 nell'ambito degli ulteriori principi e criteri direttivi per l'attuazione della riforma del fisco. Con le disposizioni previste il legislatore delegante, ha infatti **voluto operare una profonda revisione della disciplina delle società non operative**, prevedendo criteri specifici, da aggiornarsi periodicamente, che consentano di individuare le società senza impresa, riconducendo così la normativa alla sua ratio originaria.

Si tratta di novità importanti che, una volta operative, potranno contribuire ad alleviare le problematiche che, sistematicamente, l'attuale regime delle società non operative comportano per molte realtà societarie questo grazie anche della recente abrogazione della disciplina delle c.d. società in perdita sistemica.

Com'è noto la rigidità nel tempo dei parametri per la verifica del test di operatività, ha costituito uno dei maggiori problemi applicativi della disposizione in commento, soprattutto nei periodi di difficoltà e di congiuntura economica negativa.

La disposizione in oggetto intende introdurre parametri di calcolo in grado di intercettare le "vere" società di comodo.

Nella relazione illustrativa si fa riferimento a due tipologie di società senza impresa codificate a livello giurisprudenziale quali concreti esempi da perseguire.

1) Le società a ristretta base, spesso familiare, intestatarie di svariati beni, anche di lusso, che vengono gestiti e messi a disposizione dei soci e dei loro familiari, gratuitamente o a fronte di un corrispettivo inferiore al valore normale, anche attraverso la partecipazione ad associazioni, enti o altre organizzazioni.

2) Le c.d. holding di gestione, in caso di possesso, non strumentale né accessorio ad altre attività esercitate, di partecipazioni o quote sociali, di obbligazioni o titoli similari, costituenti immobilizzazioni, al preciso fine di percepire dividendi, interessi o altri frutti, senza strutture dirette a esercitare attività finanziaria ovvero attività di indirizzo, di coordinamento o altri interventi nella gestione delle società partecipate.

La nuova disciplina delle società di comodo non dovrà applicarsi alle società che hanno in organico un numero minimo di lavoratori dipendenti né alle realtà appartenenti a settori economici regolamentati che offrono, di per sé, garanzie di esclusione di utilizzo della forma societaria per l'esercizio di attività di mero godimento da parte delle persone fisiche. Se tali obiettivi saranno pienamente realizzati la disciplina antielusiva prevista dalla legge n.724 del 1994 potrà dirsi finalmente attuata e in grado di intercettare e colpire solamente le società non operative.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.